

Def. 30/7/2010

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' INTRA ED EXTRAMOENIA DEI MEDICI INPS

PREMESSA

Il presente "Regolamento per l'attività intramoenia ed extramoenia dei medici Inps" disciplina e sistematizza organicamente le seguenti norme attualmente vigenti in tema di libera professione del personale sanitario dipendente:

- l'art. 94 del CCNL 11.10.1996 per i dirigenti, professionisti e medici che istituisce una disciplina transitoria per il personale medico, prevedendo il rinvio ad una successiva fase negoziale per la definizione del rapporto di lavoro del personale medico;
- l'art.8 del CCNL del 14.04.1997 , attuativo del citato art.94, che definisce le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dell'area medico-legale;
- l'art.3 del CCNL per le aree professionali sottoscritto il 16.02.1999 il quale prevede che " In sede di contrattazione integrativa a livello di ente, possono essere definite le forme e le modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale prevista dall'art. 8 del CCNL del 14.04.1997 relativo all'accordo attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11.10.1996".
- l'art.39 del CCNL per le aree professionali sottoscritto il 16.02.1999 che conferma le norme contenute nel CCNL del 14.04.1997 , attuativo del citato art.94;
- l'art. 80 , comma 1, lettera f, del CCNL 2002-2005 in ordine alla definizione di forme e modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale del personale dell'area medica prevista dall'art.8 del CCNL del 14.04.1997.

Art. 1

Il personale medico dipendente ha facoltà di esercitare la libera professione con la formula intra o extramoenia.

L'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia o extramoenia deve essere comunicato in forma scritta all'Istituto e richiede autorizzazione preventiva.

L'opzione dovrà essere esercitata inderogabilmente entro 60 giorni dall'adozione del presente Regolamento.

L'opzione resa secondo le predette modalità si intende tacitamente rinnovata annualmente salvo manifestazione scritta di diversa volontà da parte dell'interessato.

Il medico a rapporto di lavoro non esclusivo potrà optare per l'attività intramoenia con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

